

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G02771 **del** 15/03/2021

Proposta n. 6984 **del** 15/03/2021

Oggetto:

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1503 DELLA COMMISSIONE dello 8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Aromia bungii (Faldermann). Istituzione aree delimitate e approvazione delle misure di eradicazione.

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1503 DELLA COMMISSIONE dello 8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Aromia bungii* (Faldermann). Istituzione aree delimitate e approvazione delle misure di eradicazione.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui viene conferito all'Ing. Mauro Lasagna l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 ° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, in particolare l'art. 6, comma 3, per il quale il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio:

- ai sensi della lettera a), applica le normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
- ai sensi della lettera e), attua il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
- ai sensi della lettera g) definisce le aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
- ai sensi della lettera o) prescrive, sul territorio di competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

VISTA la nota prot. n. 53217 del 15/07/2020, assunta al protocollo della Regione Lazio in pari data con il n. 627402, con la quale il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria Difesa e Certificazione (CREA DC) ha confermato che le porzioni anatomiche di insetto adulto raccolte in prossimità di un albero di *Prunus armeniaca*, piantumato in un giardino privato in comune di Civitavecchia, appartenevano alla specie *Aromia bungii* (Faldermann);

CONSIDERATO che l'organismo nocivo *Aromia bungii* è presente nella lista dei 20 organismi nocivi da quarantena prioritari per l'Unione, di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione e, come tale, è classificato al vertice delle priorità per gli Stati membri dell'Unione, sulla base della gravità dei problemi economici, sociali e ambientali che può causare;

VISTI i risultati delle indagini ufficiali effettuate dal Servizio Fitosanitario Regionale nel comune di Civitavecchia nei luoghi limitrofi a quello del primo ritrovamento dell'insetto *Aromia bungii*, località Via Ugo La Malfa, rappresentati in prevalenza da giardini privati e aiuole pubbliche in cui è stata riscontrata la presenza di piante del genere *Prunus* sp, potenziali ospiti dell'organismo nocivo;

CONSIDERATO il grave pericolo derivante dalla diffusione dell'*Aromia bungii*, nel territorio regionale, nazionale e dell'Unione;

CONSIDERATO che in base all'attuale stato delle conoscenze tecnico scientifiche non esistono metodi di difesa atti a contrastare efficacemente la diffusione dell'insetto *Aromia bungii* e a prevenirne i danni;

VISTA la mappa, allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale nella quale sono rappresentate la "zona focolaio", l'area in cui è stata accertata la presenza dell'insetto *Aromia bungii*, e la relativa "zona cuscinetto", che circonda la "zona focolaio" per una larghezza di almeno 2 km;

RITENUTO necessario, ai fini dell'imposizione di misure fitosanitarie d'emergenza, approvare la delimitazione allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, nella quale sono rappresentate la "zona focolaio", l'area in cui è stata accertata la presenza dell'insetto *Aromia bungii*, e la relativa "zona cuscinetto", che circonda la "zona focolaio" per una larghezza di almeno 2 km;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 6 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, adottare sul territorio regionale, nelle aree delimitate di cui all'art. 5 della medesima Decisione, specifiche misure fitosanitarie intese, sulla base di una valutazione del rischio fitosanitario, a eradicare l'infestazione da *Aromia bungii* e prevenirne la diffusione;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.Lgs n.19/2021, art. 6, comma 3, lettere g) e o)

1. di **delimitare**, quale "zona focolaio" per *Aromia bungii* l'area geografica nella quale è stata accertata la presenza dell'insetto, così come rappresentata nella mappa, allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale;

2. di **delimitare**, quale “zona cuscinetto” per *Aromia bungii*, così come rappresentata nella mappa, allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, il territorio che circonda la “zona focolaio per una larghezza di almeno 2 km”
3. di **adottare** sul territorio regionale, nelle aree interessate dall’infestazione da *Aromia bungii* ed in quelle limitrofe, specifiche misure fitosanitarie intese, sulla base di una valutazione del rischio fitosanitario, a eradicare l’organismo nocivo da quarantena prioritario e prevenirne la diffusione in altre aree;
4. di **imporre** nella “zona focolaio” ai sensi del D.Lgs.19/2021, art. 6, comma 3, lettera o), e dell’art. 6 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, le seguenti misure fitosanitarie:
 - a. abbattimento di tutti i vegetali del genere *Prunus* sp nel raggio di 100 m intorno ai vegetali rinvenuti infestati ed esame di tali vegetali per verificare la presenza di segni di infestazione;
 - b. il divieto di messa a dimora di piante appartenenti al genere *Prunus* spp. ad eccezione del *Prunus laurocerasus*.
 - c. l’obbligo di comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale di qualunque rinvenimento ascrivibile alla presenza di *Aromia bungii*; ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 19/2021.
5. di **imporre** nella “zona cuscinetto” ai sensi del D.Lgs. 19/2021, art. 6, comma 3, lettera e), al fine di consentire il monitoraggio intensivo da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, le seguenti misure fitosanitarie:
 - a. l’obbligo di consentire l’accesso a siti o luoghi privati al personale ispettivo del Servizio Fitosanitario Regionale, da parte dei proprietari dei luoghi suddetti;
 - b. l’obbligo di comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale di qualunque rinvenimento ascrivibile alla presenza di *Aromia bungii*; ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 19/2021.

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare le prescrizioni fitosanitarie del presente atto. Ogni inadempienza è punibile ai sensi dell’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

La presente determinazione, a motivo dell’emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio, sul sito dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca <http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/> e sul sito del SFR <http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/>.

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna